

39.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione S. 322 (Approvato dal Senato) n. 890:		(Emendamenti e subemendamenti)	816
(Articolo unico)	807	(Ordine del giorno)	820
(Articoli del relativo decreto-legge)	807	Missioni valedoli nella seduta del 21 luglio 1994	823
(Ordine del giorno)	807	Nomina ministeriale (Comunicazione)	824
Disegno di legge di conversione S. 433 (Approvato dal Senato) n. 903:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	811	(Adesione di deputati)	823
(Articoli del relativo decreto-legge)	811	(Annunzio)	823
(Ordine del giorno)	812	Risoluzione (Rimessione all'Assemblea a norma dell'articolo 117, comma 3, del regolamento)	824
Disegno di legge di conversione n. 768:		Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni	
(Articolo unico)	815	(Annunzio)	824
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	815		
(Articoli del relativo decreto-legge)	815		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 322. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 309, RECANTE
MISURE URGENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRA-
SPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI (APPROVATO DAL
SENATO) (890)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1993, n. 262, 27 settembre 1993, n. 383, 29 novembre 1993, n. 481, 28 gennaio 1994, n. 69, e 23 marzo 1994, n. 194.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14

della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il trasporto in Italia è assolutamente squilibrato verso il trasporto su gomma;

questo comporta elevata infortunistica, sprechi energetici, danni ambientali;

l'autotrasporto è caratterizzato da una elevata polverizzazione aziendale con fenomeni di abusivismo, di non rispetto delle norme per quanto riguarda le ore di guida degli autisti, le pause, la lunghezza delle tratte, di un parco veicoli vecchio;

i controlli sono scarsi e con comportamenti differenziati sul territorio;

vari provvedimenti sono intervenuti per disciplinare il settore e favorire la ristrutturazione e in particolare la legge 5 febbraio 1992, n. 68;

tali provvedimenti fino ad ora sono risultati di dubbia efficacia accentuando squilibri economici e aumento del costo delle merci;

il processo di liberalizzazione previsto dagli accordi in sede comunitaria potrebbe avere effetti devastanti su questo settore accentuando la concorrenza dei più potenti e organizzati vettori del nord e il minor costo del lavoro dei settori del nord e dell'est;

impegna il Governo

a compiere una indagine sull'attuazione in particolare della legge 5 febbraio 1992, n. 68, in merito alla ristrutturazione del trasporto merci per conto terzi;

a proporre ulteriori provvedimenti tesi a favorire: il riequilibrio nelle modalità di trasporto e l'intermodalità, i processi di fusione, l'associazione fra imprese, ritmi lavorativi che tutelino i lavoratori e la sicurezza sulla strada.

(9/890/1).

Boghetta, Guerra, Muzio.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 433. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1994, N. 397, RECANTE
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE DI PACE
NELLA CITTÀ DI HEBRON (APPROVATO DAL SENATO) (903)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dai palestinesi con l'accordo sottoscritto a Il Cairo il 31 marzo 1994.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini indicati all'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di tre mesi, e pertanto fino al 7 agosto 1994, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la cooperazione allo sviluppo.

ARTICOLO 3.

1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Israele. A tale fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 18,13 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare di cui all'articolo 2, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale militare di cui all'articolo 2 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione

privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui all'articolo 2 si applica il codice penale militare di pace.

ARTICOLO 4.

1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Agli stessi continua ad essere corrisposto il medesimo trattamento qualora ricorra uno dei casi previsti dall'articolo 3, comma 2.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397;

considerato che la presenza di personale militare italiano nell'ambito di operazioni multinazionali di pace deliberate dall'ONU è sempre più richiesta e qualificata;

valutato che attraverso il ricorrente impiego di contingenti delle proprie Forze armate in missioni umanitarie al di fuori del territorio nazionale l'Italia ha assunto un ruolo di grande rilevanza nell'assicurare la convivenza civile tra i popoli;

ritenuto, altresì, che tale ruolo è destinato ad essere ancor più impegnativo con l'attuazione del nuovo modello di difesa;

impegna il Governo

a muovere tutti i necessari passi affinché l'Italia sia rappresentata nel Consiglio di sicurezza permanente dell'ONU.

9/903/1.

Sospiri.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1994,
N. 401, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (768)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono abrogati. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono nominati dalle regioni per concorso. I requisiti per l'ammissione ai concorsi sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, che si pronunziano entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 2 sono sospese tutte le

procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

4. A far data dalla definizione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui al comma 1, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari le regioni nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, le cui competenze non possono eccedere gli atti di ordinaria gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

5. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere già deliberate dalle regioni prima della data di entrata in vigore del presente decreto hanno effetto fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 2; il relativo compenso è pari a quello attribuito agli amministratori straordinari ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. La commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento straordinario dell'elenco, previa revisione e pubblicazione, entro trenta giorni dalla data medesima, dei criteri di selezione di cui al decreto del Ministro della sanità in data 25 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, anche al fine di assicurare una più ampia partecipazione di soggetti con esperienze acquisite in strutture private. Agli oneri per il funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed ai segretari, da determinarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, valutati per l'anno 1994 in lire 250 milioni, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento di cui al comma 2 sono sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si attivano le procedure per la selezione. Quelle sospese vengono riativate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale.

4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 6.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: le cui competenze fino alla fine del periodo.

0. 1. 6. 1.

Saia.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, le cui competenze non possono eccedere gli atti di ordinaria gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alle disposizioni di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità.

1. 6.

Calderoli, Colombini, Provera, Mussolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è prorogato al 31 ottobre 1994.

1. 1.

Polenta, Valiante.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Il Ministro della sanità emana senza ritardo norme esplicative e di indirizzo, rivolte alle regioni, per l'attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,

n. 517, richiamando la osservanza rigorosa ed omogenea sul territorio del dettato legislativo secondo i seguenti criteri:

a) di norma, previsione per ciascuna USL di un ambito territoriale coincidente con quello della provincia, in tal caso accompagnando il provvedimento sulla definizione delle USL con aggiornato piano della rete ospedaliera e dei distretti;

b) nel caso di deroghe a detta regola generale, obbligo di esauriente motivazione per la previsione di ambiti territoriali di estensione diversa, in concreta relazione:

1) alle aree interne, collinari e montane;

2) alla densità della popolazione, con specifico riferimento alle città di grande consistenza demografica;

3) alla distribuzione della popolazione, con specifico riferimento all'estensione e articolazione dei territori comunali, alla distanza dal capoluogo della provincia, alle difficoltà di collegamento;

4) alla presenza dei presidi ospedalieri di maggiore rilievo in campo regionale che non siano costituiti in azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

1-ter. Acquisite le deliberazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di definizione territoriale, organizzazione e funzionamento delle USL e delle aziende ospedaliere, nonché le eventuali statuizioni sostitutive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si pronuncia sulla conformità delle deliberazioni stesse alle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 ed alle norme esplicative e di indirizzo di cui al presente decreto. Gli effetti delle deliberazioni si producono dopo che esse abbiano ottenuto la detta pronuncia di conformità. In particolare la

verifica di conformità è condizione per l'erogazione dei trasferimenti finanziari dello Stato in materia socio-sanitaria alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 13.

Benedetti Valentini, Napoli, Si-meone, Landolfi, Pitzalis, Liuzzi, Ardica, Mariano, Mealli, Carlesimo, Baia-monte, Salvo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 2.

Dopo il secondo periodo del comma 2, inserire il seguente:

La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

0. 1. 2. 1.

La Commissione.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: ed attestanti qualificata aggiungere le seguenti: formazione ed.

0. 1. 2. 2.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le nomine effettuate in difformità ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono nulle. Il presidente della giunta regionale è tenuto a revocare la nomina non appena venuto a conoscenza che il nominativo si trova nelle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'ar-

ticolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

0. 1. 2. 3.

La Commissione.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono abrogati. I presidenti delle regioni, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sentiti i rispettivi consigli regionali, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di *direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private*, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione non provveda nei termini alle disposizioni di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata con le medesime modalità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 2.

1. 2.

Calderoli, Colombini, Provera, Hüllweck.

Sopprimere il comma 2.

1. 3.

Polenta, Valiante.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono soppresse le parole: « ; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università ».

1. 14.

Calderoli.

Sopprimere il comma 3.

1. 4.

Polenta, Valiante.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

1. 5.

Polenta, Valiante.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: le cui competenze fino alla fine del periodo.

1. 7.

Saia, Valpiana, Nardini.

Sopprimere il comma 5.

1. 8.

Polenta, Valiante.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni del presente articolo non hanno effetto nel caso in cui le regioni abbiano già pubblicato, alla data del 30 giugno 1994, l'avviso previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

1. 10.

Rinaldi, Saia, Caccavari.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 9.

Aggiungere, in fine, le parole: e la nomina effettuata dalla regione Valle d'Aosta in base alla particolare normativa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo.

0. 1. 9. 3.

Caveri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 9.

Calderoli, Colombini, Provera, Mussolini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto.

1. 12.

Calderoli, Colombini, Provera, Mussolini.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nel convertire in legge il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali,

dà mandato al Governo

di emanare senza ritardo norme esplicative e di indirizzo, rivolte alle regioni, per la corretta attuazione del disposto dell'articolo 3 comma 5 punto a) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 517, richiamando la osservanza rigorosa ed omogenea sul territorio nazionale del dettato legislativo secondo i seguenti criteri:

a) di norma, previsione per ciascuna USL di un ambito territoriale coincidente con quello della provincia, in tal caso accompagnando il provvedimento sulla definizione delle USL con aggiornato piano della rete ospedaliera e dei distretti;

b) nel caso di deroghe a detta regola generale, obbligo di esauriente motivazione per la previsione di ambiti territoriali di estensione diversa, in concreta relazione: alla prevalente montanità del territorio; alla densità della popolazione per quanto attiene ai centri di grande consistenza demografica; alla distribuzione della popolazione, con riferimento alla distanza della sede della USL dal capoluogo della provincia; al collegamento tra USL e presidi ospedalieri di maggior rilievo in campo regionale che non siano costituiti in azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione;

impegna il Governo

a fissare senza ritardo opportuna procedura secondo la quale, ferme restando le competenze istituzionali di altri organi preposti al controllo di legittimità:

1) acquisite le deliberazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di definizione territoriale, organizzazione e funzionamento delle USL e delle aziende ospedaliere, nonché le eventuali statuizioni sostitutive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, e prese in considerazione le eventuali controdeduzioni fatte pervenire dagli enti locali e dai cittadini, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si pronunci sulla conformità delle deliberazioni stesse alle disposizioni del decreto-legge n. 502 del 1992 come modificato dal decreto-legge n. 517 del 1993 ed alle norme esplicative e di indirizzo di cui al decreto-legge n. 401 del 1994;

2) non si producano effetti delle deliberazioni se non dopo che esse abbiano ottenuto la detta pronuncia di conformità;

3) siano invitate ai necessari adeguamenti le regioni le cui deliberazioni difformi abbiano già prodotto effetti;

4) la verificata conformità sia condizione per l'erogazione dei trasferimenti finanziari dello Stato in materia socio-sanitaria alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

9/768/1.

Benedetti Valentini, Napoli, Barbieri, Salvo, Simeone, Liuzzi, Dell'Utri, Ardica, Pitzalis, Carlesimo, Mealli, Gramazio, Baiamonte.

COMUNICAZIONI

—————

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 luglio 1994.**

Aloi, Anedda, Arata, Bassi Lagostena, Bossi, Cherio, Costa, Fiori, Fumagalli Carulli, Gasparri, Lembo, Marano, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Michelini, Antonio Rastrelli, Segni, Tarditi, Urbani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 20 luglio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CORLEONE: « Legalizzazione della distribuzione delle "droghe leggere" » (979);

CRUCIANELLI ed altri: « Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (980);

MAIOLO ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera » (981);

GERBAUDO ed altri: « Interventi finanziari per la pesca e l'acquacoltura » (982);

DORIGO ed altri: « Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa » (983);

DORIGO ed altri: « Norme per la pianificazione delle spese della difesa » (984);

SBARBATI ed altri: « Norme per la introduzione della contrattazione separata per aree specifiche nel comparto scuola » (985);

GALLETTI e **ANGELINI:** « Norme per la protezione dei piccoli animali dai rischi connessi al traffico automobilistico » (986);

VIOLANTE ed altri: « Norme per la designazione di componenti laici all'ufficio di consigliere di cassazione » (987);

FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa » (988);

MEALLI ed altri: « Provvidenze per il sostegno del settore dell'autonoleggio » (989);

BASSI LAGOSTENA ed altri: « Norme per la tutela della libertà sessuale » (990).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge **CORLEONE:** « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (709) (annunziata nella seduta del 17 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati **SITRA** e **VENDOLA**.

Rimessione in Assemblea di una risoluzione, a norma dell'articolo 117, comma 3, del regolamento.

Nella seduta del 20 luglio 1994 della VIII Commissione permanente (Ambiente) il rappresentante del Governo ha chiesto, a norma del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, che l'Assemblea sia investita della seguente risoluzione riguardante gli incendi boschivi in Sardegna: Scanu n. 7-00022.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

Il ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,

ha dato comunicazione della nomina del signor Sandro De Angelis a membro del consiglio di amministrazione dell'ente Banca nazionale delle comunicazioni.

Tale comunicazione è deferita alla VI Commissione (Finanze).

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.